

Invio al Suap (lato impresa)

Elenco attività di competenza dei Suap

Come predisporre le pratiche contestuali RI/Suap con il portale "[11G](#) [1]": [Modalità di predisposizione pratica contestuale RI/Suap](#) [2].

All'articolo 2, c. 1, del D.P.R. n. 160/2010 viene individuato il Suap quale **unico soggetto pubblico** di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività appena elencate e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in **modalità telematica** al Suap competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto. Il Suap dovrà provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Procedimenti

Procedimento contestuale e procedimento ordinario

Innanzitutto è necessario distinguere tra attività soggette a SCIA, e attività ancora sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.

Attività soggette a SCIA

Nella stragrande maggioranza delle attività soggette a procedimento automatizzato **non è possibile utilizzare l'invio tra indirizzi di Posta Elettronica Certificata "PEC to PEC"** ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 7 Settembre 2010 n. 160. Il comma citato prevede infatti che *"La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, e' presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al Suap..."*.

Pertanto l'imprenditore dovrà predisporre la modulistica SCIA attraverso i [software indicati dal Suap](#) [3], predisporre la pratica Registro Imprese in Starweb a cui allegnerà **nella specifica sezione dedicata al Suap** la modulistica SCIA ed inviare il tutto contemporaneamente al Registro delle Imprese e al Suap utilizzando la [Comunicazione Unica](#) [4] predisposta dal sistema camerale.

Attività soggette ad autorizzazioni, nulla osta (altri provvedimenti comunque denominati)

Di contro, per le attività ancora sottoposte a valutazioni discrezionali ecc, il Suap svolge le funzioni di unico punto di contatto tra l'impresa e le Pubbliche Amministrazioni competenti a rilasciare l'autorizzazione, nulla osta ecc (ad esempio Provincia, ARPA, ASL, Procura della Repubblica, Questura, VVFF, ecc).

Infatti il Suap inoltrerà la pratica telematica contenente la documentazione richiesta dall'amministrazione competente, fornendo all'impresa la ricevuta di trasmissione.

Avvenuto il rilascio del "*titolo autorizzatorio*", l'amministrazione competente lo trasmette al Suap che lo invia all'impresa e alle altre PP.AA. interessate: l'impresa potrà quindi comunicare "*contestualmente*" al Suap e al Registro delle Imprese l'inizio dell'attività.

Procedura invio telematico al Suap

Non tutte le pratiche dirette al Suap comunale hanno impatto sui dati denunciati al registro imprese. E' il caso, ad esempio, delle richieste di autorizzazione, dell'ampliamento della superficie di vendita, del posteggio ambulante laddove non inizia o cessa nessuna delle attività presenti in visura camerale e così via. A queste pratiche non va allegata alcuna modulistica diretta alla Camera di Commercio e, conseguentemente, non deve essere utilizzato il software Comunica/Starweb, ma è necessario che la SCIA venga generata da altri programmi, ad esempio il portale Impresainungiorno.gov.it [3]. In questo caso la pratica, benché inviata con modalità telematica, non transiterà attraverso la scrivania del registro imprese.

Per essere certi di inoltrare la pratica con la modalità corretta, si consiglia di effettuare sempre i tre passaggi:

1. prendere visione dell'elenco sottostante delle attività (*in corso di aggiornamento*);
 2. consultare sul portale Impresainungiorno.gov.it [3] modulistica e strumenti telematici per comunicare con il Suap di interesse (modelli e strumenti possono cambiare da Suap all'altro); in questo modo è possibile verificare la modulistica messa a disposizione da parte del Comune a seconda dell'adempimento da effettuare.
 3. inviare la pratica usando i modelli e gli strumenti telematici indicati secondo l'elenco del punto 1.
- Nel caso di problemi per l'utilizzo del portale "Impresainungiorno.gov.it":

- inviare una email a assistenza.utenti.Suapcamerale@impresainungiorno.gov.it [5]
- contattare l'assistenza telefonica Suap 06.6489.2892 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì alle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Nel caso di problemi per la predisposizione della SCIA o di altra modulistica di competenza del Suap rivolgersi direttamente all'autorità competente.

Nel caso di problemi per la predisposizione della pratica Starweb rivolgersi al Registro Imprese contattando il contact center al numero **035-42.25.277** o alla casella di posta elettronica Suap@bg.legalmail.camcom.it [6].

Elenco attività di competenza dei Suap

L'elenco comprende solo adempimenti relativi alle attività economiche e non adempimenti di esclusiva competenza del Registro imprese (ad esempio costituzioni, fusioni/scissioni e cancellazioni di società che richiedono l'intervento del Notaio per cui si rimanda ai prontuari pubblicati nell'apposita sezione di questo sito). L'elenco è in fase di continuo sviluppo ed aggiornamento, mediante le segnalazioni degli utenti, dei Suap e delle altre PP.AA. coinvolte nei procedimenti Suap.

Nel caso l'adempimento di interesse non fosse compreso nell'elenco sarà necessario contattare il Suap competente e segnalare la soluzione adottata a Suap@bg.legalmail.camcom.it [6].

Elenco attività gestite: in aggiornamento. Per informazioni scrivere a suap@bg.legalmail.camcom.it [6]

SCIA edilizia

Il testo che segue è tratto da un Comunicato della Direzione Territorio di Regione Lombardia. Si rimanda ai singoli uffici tecnici Comunali per qualsiasi informazione in merito all'interpretazione e applicazione (modulistica, allegati ecc.), in particolare per quanto riguarda il richiamo ai vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e all'esame di impatto paesistico contenuto nell'ultima parte del Comunicato.

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78, ha introdotto una nuova disciplina in materia di semplificazione nel settore dell'edilizia: ci si riferisce all'art. 49, commi 4 bis e 4 ter, inseriti dalla legge di conversione e per ciò stesso efficaci a far tempo dal 31 luglio 2010.

Con il comma 4 bis il legislatore, "riscrivendo" l'art. 19 della L. n. 241/1990, introduce la "Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", in sostituzione della "Dichiarazione di inizio attività - DIA".

Con il successivo comma 4 ter, dichiara espressamente la nuova disciplina attinente alla "tutela della concorrenza" e la qualifica "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", così riconducendola alla competenza esclusiva statale.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti urgenti formulata da Regione Lombardia il Ministero per la Semplificazione normativa, con un'articolata nota in data 16 settembre 2010, ha avuto modo di delineare l'esatto ambito di operatività del nuovo istituto in campo edilizio.

Risolta in senso positivo la prima importante questione e cioè l'applicabilità della nuova disciplina anche all'edilizia, il Ministero ha chiarito che la SCIA può sostituire solo la DIA "ordinaria", non anche la DIA alternativa al permesso di costruire, particolarmente estesa nella nostra legislazione regionale.

Omissis

A seguito delle intervenute modifiche legislative, come sopra delineate, sono cinque le procedure edilizie operative nella nostra Regione a far tempo dal 31 luglio 2010 per i diversi interventi, secondo la seguente articolazione:

1. Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005;
2. Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire di cui al punto 1), fatta eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire;
3. SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto, quest'ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001, più precisamente:
 - interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001,
 - interventi di restauro e di risanamento conservativo,
 - interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;
4. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001;
5. Comunicazione per le opere di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) - c) - d) - e) del D.P.R. n. 380/2001.

Per quanto riguarda specificamente la nuova disciplina della SCIA, applicabile nell'ambito sopra delineato (p.to 3), si precisa che, nel caso di interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla SCIA deve essere allegato lo specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo, atto di assenso che non può essere sostituito da SCIA.

Si richiama l'attenzione sugli adempimenti dovuti nel caso di interventi da realizzarsi in ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico e sempre che incidano sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici: i relativi progetti sono soggetti all'esame di impatto paesistico previsto dal P.T.R. (*vedi artt. 35 e ss., Parte 3, Piano Paesaggistico e DGR. n. 11045/2002*). In tal caso, se il progetto rimane sotto la soglia di rilevanza, alla SCIA deve essere allegato l'esame di impatto paesistico, sopra soglia dev'essere acquisito, preliminarmente alla presentazione della SCIA, il giudizio di impatto paesistico con parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio.

Relativamente agli interventi previsti dalla L.R. n. 13/2009, in materia di rilancio dell'edilizia, trattandosi di iniziative contemplate da una disciplina avente carattere speciale e derogatorio, la SCIA non trova applicazione, rimanendo pertanto confermati gli specifici disposti procedurali della stessa L.R. 13 (art. 2, comma 4; art. 3, comma 8; art. 4, comma 3)

Procedimenti esclusi dal Suap

- Gli impianti e le infrastrutture energetiche,
- le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive,
- gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,
- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,
- le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del D.Lgs.

12 aprile 2006, n. 163.

Ultima modifica: Mercoledì 31 Luglio 2019

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 1 (2 votes)

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/registri/suap/invio-al-suap-lato-impresa>

Collegamenti

[1] <http://www.impresainungiorno.gov.it/help-center/guida-operativa-alla-scia-in-comunica/>

[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contento_redazione/pagina_base/PDF/nuovo-front-office.pdf

[3] <http://www.impresainungiorno.gov.it/>

[4] <http://www.starweb.gov.it/>

[5] <mailto:assistenza.utenti.Suapcamerale@impresainungiorno.gov.it>

[6] <mailto:Suap@bg.legalmail.camcom.it>